

VADEMECUM ALIQUOTE ANNO 2026 APPROVATE CON D.C.C. N. 12 DEL 26/02/2026

<p><u>Abitazione principale e sue pertinenze:</u> ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ed il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto dell'imposta, <u>salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.</u></p>	<p><u>ESENTI</u></p>
<p><u>Sono assimilate alle abitazioni principali</u> ai sensi delle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della L. 160/2019:</p> <p>1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;</p> <p>3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;</p> <p>4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</p> <p>5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>6) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>	<p><u>ESENTI</u></p>
<p><u>Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</u> (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).</p> <p><u>Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</u> (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;</p>	<p><u>0,60%</u></p>
<p><u>Fabbricati rurali ad uso strumentale</u> (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019).</p>	<p><u>0,10%</u></p>
<p><u>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</u> (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019).</p>	<p><u>1,06% (di cui 0,76% a favore Stato e 0,30 % a favore del Comune)</u></p>

<p><u>Unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze concesse in comodato</u> dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p> <p>E' prevista una riduzione dell'imponibile del 50% ai sensi del comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 nel caso in cui concorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:</p> <p>a) l'immobile concesso in comodato deve essere adibito ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</p> <p>b) il comodante deve risiedere nello stesso Comune del Comodatario;</p> <p>c) il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia (risoluzione ministeriale n. 1/df del 17 febbraio 2016) ad eccezione della propria abitazione di residenza, che deve essere ubicata nello stesso Comune e non deve essere classificata nella categoria catastale A1/A8/A9;</p> <p>d) il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	<p><u>0,70%</u></p>
<p><u>Immobili ad uso abitativo locati a canone agevolato e concordato (L. 431/1998).</u></p> <p>Ai sensi del comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019 è confermata la riduzione del 25% dell'imponibile per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.</p>	<p><u>1,00%</u> <u>(L'aliquota dell'1,00% deve essere ridotta del 25%)</u></p>
<p><u>Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753</u> (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019), <u>nonché altri fabbricati senza distinzione.</u></p>	<p><u>1,06 %</u></p>
<p><u>Terreni Agricoli</u> (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)</p>	<p><u>ESENTI</u></p>
<p><u>Aree edificabili</u> (art. 1, comma 741 lett. d), della L. n. 160/2019)</p>	<p><u>1,06%</u></p>

ULTERIORI ESENZIONI/RIDUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

<p>Unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da <u>soggetti non residenti nel territorio dello Stato</u> che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020).</p>	<p><u>L'aliquota dell'1,06% viene ridotta del 50%</u></p>
<p><u>Fabbricati di interesse storico o artistico</u> di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>	<p><u>L'aliquota dell'1,06% viene ridotta del 50%</u></p>
<p><u>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati</u>, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato (artt. 9 e 10 del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)).</p>	<p><u>L'aliquota dell'1,06% viene ridotta del 50%</u></p>

Fabbricati inagibili Sisma 2016/2017. L'art. 1, comma 580, della Legge n. 199/2025 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l'esenzione IMU riferita agli immobili che con apposita ordinanza sono stati dichiarati inagibili a seguito dagli eventi sismici 2016-2017, ai sensi dell'Art. 48 del D.L. n. 189 del 17/10/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229 del 15/12/2016.	<u>ESENTI</u>
Immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici), del C.p., e che per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare all'ente il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e quando lo stesso diritto viene meno.	<u>ESENTI</u>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019).	<u>ESENTI</u>

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote afferenti agli anni d'imposta precedenti potranno essere scaricate e consultate dal menù Utilità – Amministrazione Trasparente – Provvedimenti organi di indirizzo politico 1.1.2015.

UFFICIO TRIBUTI: CONTATTI TELEFONICI/ORARI/COME PRENDERE UN APPUNTAMENTO

Il personale dell'Ufficio Tributi può essere contattato telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 ai seguenti numeri: 0743/218169-218185.

I contribuenti potranno accedere al front dell'Ufficio – sito in Via del Municipio n. 3 – SOLO tramite APPUNTAMENTO da concordare in precedenza con il personale sia telefonicamente che a mezzo E-Mail.

E-Mail Generica dell'Ufficio Tributi: ufficio.tributi@comune.spoletto.pg.it

IMPORTANTE: *si specifica che il personale dell'Ufficio può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d'imposta per conto dei contribuenti né la compilazione di modelli F24. Il contribuente che desidera il conteggio puntuale dell'imposta da versare, può rivolgersi a tutti i soggetti abilitati ed ai centri di assistenza fiscale presenti sul territorio.*